

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA - JURE SANGUINIS -

Per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis ai cittadini stranieri di ceppo italiano la procedura è di competenza dei **Consolati italiani all'estero**, solo nel caso di cittadino straniero che sia iscritto nell'Anagrafe dei residenti la competenza è dell'ufficio dello stato civile del Comune di residenza e l'interessato deve fare formale **richiesta in marca da bollo**.

Il termine di trattazione della pratica, da parte del Comune di Cuornè, è di 180 GG. (Art. 2 Legge n. 241/1990 e Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 31/05/2023).

REQUISITI GENERALI PER L'ISCRIZIONE IN APR DI UN CITTADINO STRANIERO EXTRA UNIONE EUROPEA:

- valido passaporto straniero e Codice Fiscale;
- possesso del Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura. Per l'iscrizione condizionata al riconoscimento del possesso della cittadinanza, è ammesso in luogo del permesso di soggiorno la ricevuta della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso ovvero lo specifico timbro Schengen sul Passaporto (entro 90 gg. dall'ingresso in Italia) – **NOTA BENE:** Dopo 90 giorni se la pratica, come probabile, non sarà terminata sarà comunque necessario presentare documentazione di Soggiorno. In assenza verrà annullata l'iscrizione anagrafica e verrà annullato il procedimento di riconoscimento cittadinanza;
- stabile abitazione nel Comune verificata con accertamento della Polizia Locale;
- legittima e documentata occupazione dell'alloggio (es. contratto di affitto; dichiarazione di ospitalità all'Autorità di Pubblica Sicurezza..)

NOTA: L'insufficienza della documentazione per la pratica di riconoscimento o la mancanza della dimora abituale comportano l'annullamento della iscrizione in APR e conseguentemente l'annullamento del procedimento di riconoscimento cittadinanza e viceversa. In particolare si evidenzia che: "gli interessati devono produrre due distinte separate domande, indirizzate al Sindaco e debitamente sottoscritte, le stesse dovranno, poi, essere istruite dall'Ufficio Anagrafe e solo dopo il perfezionamento dell'iscrizione anagrafica (cioè dopo i 45 giorni previsti dall'art. 18 bis del DPR N. 223/1989, necessari per effettuare i dovuti accertamenti, salvo interruzione del termine) potranno essere oggetto di trattazione da parte dell'Ufficio di Stato Civile.". (CIRCOLARE PREFETTIZIA NA del 17/11/2017 prot. 224204, con acquisizione del formale orientamento del Ministero dell'Interno).

Per i documenti da produrre bisogna far riferimento alla Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8 aprile 1991: **DOCUMENTAZIONE da presentare unitamente alla Istanza:**

1. Estratto in originale dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune italiano di nascita.

(N.B. Per i nati nella Provincia di Treviso prima del 1871 è prassi accettare il certificato di battesimo, visto che non esistevano i registri dello Stato Italiano e l'Ordinamento dell'Impero Austro-Ungarico (cui il Veneto faceva parte dal 1797 al 1866) demandava ai parroci la registrazione delle nascite prodotto in originale e legalizzato dalla Curia vescovile;

2. Atti di matrimonio e morte dell'avo emigrato all'estero;

3. Atti di nascita, matrimonio e morte dei discendenti;

ATTENZIONE:

3.1 La filiazione da parte di madre viene accettata solo dopo il 01.01.1948;

3.2 Il matrimonio di donna italiana con cittadino straniero fino al 1975 ha in genere comportato la perdita della cittadinanza (in ogni caso non sarà possibile far valere in via amministrativa la cittadinanza per discendenza con matrimonio prima del 1948 da parte di cittadina italiana con cittadino straniero che le ha trasmesso la cittadinanza)

3.3 La rinuncia o la perdita della cittadinanza da parte del genitore che trasmette la cittadinanza, prima della nascita del figlio impedisce la trasmissione della cittadinanza; la perdita durante la minore età del figlio può aver comportato in genere la perdita automatica della cittadinanza fino all'avvento della legge n. 91/1992.

4. Certificato rilasciato dall'Autorità dello Stato estero di emigrazione attestante che l'avo non abbia acquistato la cittadinanza straniera prima della nascita dell'ascendente dell'interessato;

NOTA

I documenti rilasciati all'estero **DEVONO ESSERE TUTTI IN ORIGINALE e PRODOTTI SU CARTA** (non possono essere presentati documenti elettronici, cosa riservata solo alla corrispondenza tra Comuni e tra Comuni e Consolati) e i documenti prodotti all'estero devono essere in regola con la LEGALIZZAZIONE (per gli Stati che non hanno firmato particolari Accordi Internazionali - es. Convenzione dell'Aja del 1961 - la legalizzazione Apostille viene svolta presso l'Autorità consolare italiana nello stato in cui il documento è formato) e con la TRADUZIONE in italiano (se svolta all'estero: munita della attestazione di conformità/legalizzazione del Consolato Italiano oppure munita della Apostille; se svolta in Italia con l'asseverazione del Tribunale Ordinario Italiano).

NOTA

Atto originale, sua legalizzazione, traduzione dell'atto e legalizzazione della traduzione, DEVONO essere LEGATI tra loro, a dimostrazione che la traduzione afferisca a quel determinato originale. La legatura viene fatta a cura dell'ufficio che ha legalizzato la traduzione (in pratica bisognerà PRIMA portare a legalizzare l'atto originale. Una volta legalizzato, l'atto verrà fatto tradurre e riportato all'Ufficio che legalizzerà la traduzione unendola all'atto originale già in precedenza legalizzato).

NOTA

IMPORTANTISSIMO: i documenti devono essere TUTTI concordi sulle generalità (COGNOME, NOME) e sulle DATE riportate in TUTTI i diversi atti. (ATTENZIONE: ci deve essere concordanza ASSOLUTA sugli atti di nascita, matrimonio e morte della stessa persona ma anche con le risultanze riportate negli atti di ascendenti e discendenti – In caso di risultanza non uniforme la pratica sarà ANNULLATA oppure sarà necessario presentare documentazione integrativa dall'Estero, tradotta e legalizzata. E' consigliabile, se ricorresse il caso, di eseguire un procedimento di RETTIFICAZIONE presso l'Autorità straniera, presentando poi nell'istanza anche i Provvedimenti dell'Autorità Giurisdizionale straniera.

NOTA

Gli atti di stato civile non possono essere sostituiti da documentazione non avente valore legale nello stato in cui sono formati (Ad esempio non potrà essere accettato un certificato di battesimo in luogo di un atto di nascita, se nello Stato di emissione non ci sia parificazione legale tra i due atti; nel qual caso sarà necessario produrre una attestazione della Autorità Nazionale tradotta e legalizzata che lo dimostri).

NOTA

Devono essere presentati tutti i documenti dello stato civile degli ascendenti e dei richiedenti. Ad esempio se una persona si sposa tre volte, dovrà presentare: l'atto del 1° matrimonio; la documentazione relativa al divorzio (es. sentenza straniera passata in giudicato, che deve rispettare i diritti della difesa, essere non contrastante con giudicati italiani o con procedimenti giudiziari in corso); l'atto del 2° matrimonio; la documentazione relativa al 2° divorzio; l'atto del 3° matrimonio.

NOTA

La documentazione deve essere RECENTE (rilasciata da non più di 6 mesi), ciò vale anche per i documenti rilasciati dall'autorità straniera, quando non è riportata una data di scadenza, applicandosi l'articolo 41, comma 1, del DPR n. 445/2000.

NOTA

L'Ufficio dello Stato civile del comune di Cuornè tratta la pratica solo una volta che sia stata presentata all'Ufficio Protocollo l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis da parte dell'interessato, iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente, e non dà valutazione preventiva sulla documentazione totale o parziale che venisse precedentemente esibita o inviata. In caso di documentazione insufficiente o non corrispondente con le presenti regole, la richiesta di riconoscimento verrà respinta.

NOTA

In caso di mancanza del Certificato rilasciato dall'Autorità Consolare italiana attestante che né l'interessato, né i suoi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana o la abbiano persa il procedimento viene SOSPESO, in attesa di riscontro del Consolato italiano competente. La richiesta al Consolato verrà fatta solo DOPO aver verificata la residenza e dopo aver verificato la documentazione prodotta. In caso di atti depositati presso altre Amministrazioni, se c'è specifica indicazione nella istanza di tutti gli elementi necessari (es. Comune di deposito, anno di deposito, cognome e nome della persona riconosciuta cittadina italiana), il procedimento viene SOSPESO in attesa del riscontro dell'amministrazione interessata. La richiesta verrà fatta solo DOPO aver verificata la residenza e dopo aver verificato la documentazione prodotta.

La durata del procedimento dipende quindi dalla bontà della documentazione presentata, dal tempo di risoluzione della pratica di richiesta iscrizione anagrafica (se presentata contestualmente) e dal tempo che ci impiegheranno gli altri uffici coinvolti (consolati, comuni, questure, ecc.) a dare riscontro alle richieste.

In particolare la durata dipende:

- a) Dal perfezionamento dell'iscrizione anagrafica (**termine: 45 giorni**);
- b) Dal tempo di evasione dei documenti e delle verifiche chieste ad altri comuni (**termine 30GG.**) o ai consolati italiani all'estero (**termine 30 giorni**);
- c) Dal tempo di trattamento della pratica da parte dell'ufficio di stato civile (**termine 180 giorni=6 mesi**);
- d) Dal tempo del rilascio dei certificati dello stato civile (**termine 180 giorni=6 mesi**) per la variazione della cittadinanza nell'archivio anagrafico, da cui dipende il successivo rilascio della carta di identità italiana.

I termini vanno SOMMATI tra di loro e **il termine si interrompe quando il provvedimento è in capo ad altro soggetto**, ente od ufficio. (Qualora l'ente interpellato non dovesse dare risposta nel termine previsto, e neppure dopo sollecito, l'ufficio precedente sarà costretto a prendere un provvedimento di rigetto dell'istanza o di preavviso di rigetto della stessa). Se poi la documentazione non è completa e corretta, potrà essere emesso un preavviso di rigetto e dato un tempo per provvedere. Il Ministero dell'Interno ha comunicato che "a partire dal 5 dicembre 2018, è stata stabilita, nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento jure sanguinis della cittadinanza italiana, anche ai sensi della legge 8 marzo 2006 n.124, la previsione di un termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile da parte degli ufficiali di stato civile in Italia e all'estero" (Circolare Ministero dell'Interno n. 666 del 25/01/2019).

NOTA

L'ufficio dello stato civile opera un controllo sulla bontà degli atti presentati (es. atto di nascita dell'avo emigrato all'estero) e sulla legalizzazione degli atti. Nel caso di verifiche di non corrispondenza della documentazione (legalizzazione fasulla, presentazione di atti falsi ecc.) la richiesta di riconoscimento verrà respinta e si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

NOTA

Richieste di riconoscimento della cittadinanza da parte di cittadini brasiliani dal 06/10/2021

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha emanato Circolare n. 6497 del 06/10/2021, in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, che tratta la casistica degli emigrati italiani presenti in Brasile nel periodo della Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889 (Decreto del Governo Brasiliano n.58 A del 15/12/1889).

Nella materia dello stato civile, la legge prevede (art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 396 del 2000) che «l'ufficiale dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'Interno» e, come confermato dalla Giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 settembre 2018, n. 5532; Consiglio di Stato, Sez. III, 1° dicembre 2016, n. 5048) le Circolari ministeriali sono vincolanti per ogni ufficiale dello stato civile. La richiamata circolare sostanzialmente indica all'ufficiale di stato civile - nel caso di cittadino italiano emigrato in Brasile nel periodo della Grande Naturalizzazione Brasiliana

del 1889, per le quali sentenze "di recente adottate dalla Corte d'Appello di Roma" hanno respinto "domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza dei discendenti dell'avo sulla base dell'intervenuta interruzione della linea di trasmissione" - di non definire il procedimento per pratiche "nelle quali è vantata discendenza da dante causa interessato dalla Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889", lasciando "la trattazione in un momento successivo, nel quale l'orientamento giurisprudenziale sarà maggiormente consolidato, auspicabilmente con una pronuncia della Corte di Cassazione". In caso di diffide legali "in particolare gli Ufficiali di Stato Civile potranno - senza rigettare le istanze - segnalare la necessità di rinvio per ulteriori approfondimenti, opponendo l'esigenza di tener conto dell'orientamento delle predette sentenze della Corte d'Appello". Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, **tutte le pratiche in cui l'avo dante causa sia stato interessato dalla Grande naturalizzazione Brasiliana del 1889, potranno essere ricevute, ma con rinvio del procedimento per il provvedimento sindacale sul riconoscimento o meno della cittadinanza jure sanguinis, in attesa di nuove disposizioni ministeriali aggiornate.**

Atti argentini

Si consiglia la produzione degli **atti di stato civile argentini in forma originale cartaceo** e NON stampati dal formato elettronico GEDO (Sistema de Gestion Documental Electronica). L'ufficiale dello Stato Civile italiano non è infatti tenuto a una acquisizione d'ufficio del documento straniero da un sito informatico (il GEDO) di uno stato straniero, in cui le indicazioni sono in lingua straniera che l'ufficiale dello stato civile non è tenuto a conoscere e non potrebbe neanche usare in via ufficiale. La questione è stata oggetto di una trattazione di un tavolo tecnico, istituito a seguito dell'incontro del 7/4/2022 tra i Ministri degli Interni di Argentina ed Italia (che "hanno approfondito la problematica riguardante la legalizzazione dei certificati di stato civile in formato digitale presentati da cittadini argentini nei comuni italiani per l'acquisizione della cittadinanza per discendenza"). Con Circolare del Ministero dell'Interno n. 77 del 07/07/2022 avente per oggetto: "Repubblica Argentina. Atti di stato civile in formato digitale" sono state date indicazioni (cui l'USC è tenuto a uniformarsi) secondo cui: "il servizio web reso disponibile dalle Autorità argentina consente di verificare unicamente le apostille elettroniche rilasciate a partire dal 15 aprile 2019, Pertanto sono ricevibili gli atti argentini presentati all'ufficiale dello stato civile a corredo di istanze, muniti di apostilla elettronica rilasciata da tale ultima data (15 aprile 2019) previ i necessari riscontri da effettuare attraverso la procedura evidenziata". "Per gli atti antecedenti la data del 15 aprile 2019, invece, non essendo possibile effettuare per via telematica la verifica dell'apostille con le modalità suindicate, i cittadini argentini devono richiedere alle competenti autorità consolari l'apposizione di una valida apostille, prima dell'esibizione del documento all'ufficiale dello stato civile.". Atti argentini non presentati su originali cartacei porteranno pertanto al rigetto delle istanze.